COMUNE DI PISA

TIPO ATTO ***PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD***	
N. atto DN-19 / 373	**del 13/05/2013**
Codice identificativo ***896799***	

PROPONENTE	***Area Sviluppo Territorio***

OGGETTO	**P.E.E.P. 1995 - AREA N.11. POSTA IN VIA NORVEGIA. NULLA-OSTA ALLO SVINCOLO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. A FAVORE DEL SIG. PELONERO SALVATORE.**

Istruttoria Procedimento	***DOLFI ANTONIO***
Posizione Organizzativa responsabile	***RICOVERI GABRIELE***
Dirigente della Direzione	***GRASSO ANTONIO***

COMUNE DI PISA
Area Sviluppo del Territorio
P.O. Ufficio Espropri e Demanio
U.O. Espropri

Oggetto: P.E.E.P. 1995 - AREA N.11. posta in via Norvegia. Nulla-osta allo svincolo delle indennità di esproprio depositate alla Cassa DD.PP. a favore del sig. PELONERO Salvatore.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Premesso che:

- L'art.57 del Testo Unico (D.P.R. n°327/2001) delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, stabilisce che tali disposizioni non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, ovverosia il 30.06.03, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere da realizzare, per cui in tal caso si continuano ad applicare tutte le normative vigenti a tale data;

- la procedura espropriativa in oggetto rientra nella predetta fattispecie, in quanto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere risulta precedente all'entrata in vigore del Testo Unico in materia di espropri;

- il 2° comma del predetto art. 57 dispone inoltre che restano in vigore le disposizioni regionali che attribuiscono ad autorità diverse dal Presidente della Regione la competenza ad adottare atti del procedimento espropriativo;

- VISTE le determinazioni DN-19 n.82 del 01.02.2012, DN-19 n.478 del 14.05.2012 e DN-19 n.89 del 04.02.2013 con le quali viene, tra l'altro, rispettivamente attribuito e confermato al sottoscritto l'incarico della Posizione Organizzativa "Ufficio Stime, Espropri e Demanio Marittimo", nonché conferita delega per la sottoscrizione di provvedimenti e contratti anche a rilevanza esterna;

- VISTA la legge 22.10.1971 n°865;

- VISTA la legge regionale 13.8.84 n°50;

- VISTA la propria determinazione n°93 C/UR del 20.01.04 con la quale sono state indicate le indennità provvisorie di esproprio da corrispondere alle ditte espropriande interessate dalle opere indicate in oggetto;

- CONSIDERATO che tale provvedimento è stato notificato agli interessati nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili;

- CONSIDERATO altresì che la ditta esproprianda PELONERO Salvatore non ha provveduto a comunicare l'accettazione dell'indennità offerta, entro i termini di cui all'art.12 della legge 865/71;

- VISTA la propria determinazione n°1388 del 10.09.04 con la quale è stato disposto di provvedere al versamento nella Cassa DD.PP. dell'indennità provvisoria di esproprio di € 5.674,02 (cinquemilaseicentosettantaquattro/02) a favore del sig. PELONERO Salvatore nato a Canicattì (AG) il 15/12/1916;

- VISTA la quietanza n°64 del 25.11.04 della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Pisa, attestante l'avvenuto deposito nella Cassa DD.PP. della suddetta indennità;

- VISTA la propria determinazione n°11 CUR_ESPR del 11/01/05 con la quale è stata disposta l'espropriazione a favore del Comune di Pisa del terreno di proprietà del suddetto PELONERO Salvatore, interessato dalle opere indicate in oggetto, rappresentato al Catasto Terreni di Pisa nel Foglio 32 dalla particella 1157, della superficie catastale ed effettiva di mq.270;

- VISTA la stima della Commissione Provinciale Espropriazioni per pubblica utilità di Pisa, Prot.n°66 del 14.11.05, con la quale è stata determinata l'indennità definitiva spettante al sig. PELONERO Salvatore, ammontante a € 13.506,70 (tredicimilacinquecentosei/70), soggetta alla riduzione del 40% ai sensi dell'art.37, 1°comma del Testo Unico in materia di espropri (D.P.R. n°327/2001) e quindi pari a € 8.104,02 (ottomilacentoquattro/02);

- VISTA la propria determinazione n°456 DIREZ-15 del 27/04/2006 con la quale è stato disposto di provvedere al deposito nella Cassa DD.PP., presso l'Ufficio Provinciale del Tesoro di Pisa, dell'indennità integrativa di esproprio di € 2.430,00 (duemilaquattrocentotrenta/00);

- VISTA la quietanza n°36 del 31/05/06 della Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Pisa, attestante l'avvenuto deposito nella Cassa DD.PP. della suddetta indennità;

- VISTA l'istanza prot. n°49461 del 16/12/11 con la quale il sig. PELONERO Carmelo nato a Canicattì (AG) il 25/02/38, anche in nome e per conto della sorella, sig.ra CALDARELLI Maria nata a Licata (AG) il 25/01/49, in qualità di eredi del padre PELONERO Salvatore, deceduto a Livorno il 01/09/04, ha richiesto il nulla-osta allo svincolo delle indennità di esproprio depositate a alla Cassa DD.PP. di cui alle succitate quietanze, a loro spettanti;

- VISTI i certificati storico catastale e ipotecario allegati alla suddetta istanza dai quali risulta la proprietà e libertà dell'immobile oggetto di esproprio;

- VISTO il decreto del Tribunale di Livorno numero di ruolo 1085/2012 V.G. (volontaria giurisdizione) del 12/03/2013 attestante l'effettiva qualità di eredi dei suddetti sig.ri PELONERO Carmelo e CALDARELLI Maria, nei confronti del defunto loro padre PELONERO Salvatore;

- PRESO ATTO che le suddette indennità risultano soggette all'applicazione del disposto di cui al 7°comma dell'art.11 della legge 413/91 (oggi art.35 del D.P.R. n°327/01) ovvero alla ritenuta fiscale del 20%, in quanto l'area espropriata è compresa in zona omogenea "C" (art.2 D.I. 1444/68), come risulta dal relativo certificato di destinazione urbanistica, prot.18052, prot.Urb.76 del 17/04/13;

- RITENUTO, per le motivazioni sin qui espresse, di poter rilasciare il nulla-osta richiesto, ai sensi dell'art.12 della legge 865/71, dichiara che:

NULLA OSTA

che la Ragioneria Territoriale dello Stato, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Pisa, corrisponda ai sig.ri:

- PELONERO Carmelo nato a Canicattì (AG) il 25/02/38 (C.F. PLN CML 38B25 B602M) per la quota di 1/2;
- CALDARELLI Maria nata a Licata il 25/01/49 (C.F. CLD MRA 49A65 E573I) per la quota di 1/2,

quali eredi del sig. PELONERO Salvatore nato a Canicattì (AG) il 15/12/1916 e deceduto a Livorno il 01/09/2004, le indennità di esproprio depositate a favore del loro defunto padre di cui alla quietanza n°64 del 25.11.04 dell'importo di € 5.674,02 ed alla quietanza n°36 del 31/05/06 dell'importo di € 2.430,00, citate in premessa, ammontanti complessivamente a € 8.104,02 (ottomilacentoquattro/02).

Le suddette indennità risultano soggette all'applicazione del disposto di cui al 7° comma dell'art.11 della legge 413/91 (oggi art.35 del D.P.R. n°327/01) ovvero alla ritenuta fiscale del 20%, in quanto l'area espropriata è compresa in zona omogenea "C" (art.2 D.I. 1444/68).

IL FUNZIONARIO
(Geom. Gabriele RICOVERI)

"Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.